

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

Il presente Disegno di legge ha per oggetto la revisione della LR 1/2018 che disciplina i servizi e le politiche del lavoro e di apprendimento in Umbria e dell'agenzia regionale per il lavoro denominata ARPAL Umbria a cui è affidata la governance del sistema.

Il finanziamento dei servizi e delle politiche per il lavoro e l'apprendimento, come previsto dall'art. 48 della norma, avviene con fondi comunitari ed in particolare il Fondo Sociale Europeo secondo le previsioni dei Programmi Operativi Nazionali e regionali, in via residuale queste sono finanziate con fondi statali aventi destinazione vincolata, sulla base della vigente legislazione nonché con fondi regionali quali il "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" istituito dall'articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18 che viene alimentato con le risorse di cui all'articolo 14, comma 3 della l. 68/1999.

Le modifiche introdotte alla norma dal presente DDL non comportano modifiche al finanziamento di dette politiche.


Rispetto al 2018, anno della istituzione di ARPAL Umbria e dell'avvio delle attività al quadro normativo nazionale, sono state apportate alcune modifiche che incidono sul finanziamento dei servizi per il lavoro e di conseguenza sia sui trasferimenti dallo Stato alla Regione e sia su quelli dalla Regione ed ARPAL Umbria cui è assegnata l'attuazione.

La lettera a) del c. 1 dell'art. 48 della LR 1/2018 fa riferimento alle risorse previste dalla Legge 205/2017 c. 807. Con la conversione in legge del DL 4/2019, operata con legge 26/2019 all'art. 12 comma 8-bis, si prevede che ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018.

Fermo restando l'entità degli stessi, con la L.26/2019 le risorse previste dai commi 794 e 797 che erano oggetto di trasferimento mediante un DM previsto dal c. 807 richiamato dalla LR 1/2018 divengono quindi strutturali e previsti da un apposito capitolo di spesa del MLPS.

La legge 145/2018 all'articolo 1 c. 258 ha previsto ulteriori risorse destinate ai servizi per l'impiego per il rafforzamento degli organici – che la medesima L. 26/2019 all'art. 12 rende strutturali prevedendo, a decorrere dall'anno 2020, che si provveda con analogo capitolo di spesa istituito presso il MLPS – sia risorse una tantum destinate ad investimenti infrastrutturali anch'essi oggetto dell'art. 12 della L.26/2019, nonché ulteriori risorse legate all'attuazione del reddito di cittadinanza di cui al DL 4/2019.

Più in particolare, il Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro previsto dall'articolo 12 della L.26/2019, adottato con il Decreto del Ministero del Lavoro n. 74 del 28 giugno




2019, definisce e programma le linee di intervento per il rafforzamento dei servizi per il lavoro pubblici individuando le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi relativi.

Il DM 74/2019 conclude il percorso avviato con il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 che ha identificato le prestazioni che le Regioni sono tenute a garantire attraverso i Centri per l'impiego pubblici che divengono così di competenza regionale, prevedendo all'art. 11 convenzioni tra Regioni e MLPS attraverso le quali vengono destinate alle regioni a statuto ordinario risorse a copertura dei 2/3 delle spese sostenute per il personale delle province impiegato nelle funzioni dei CPI mediante apposite convenzioni con le amministrazioni provinciali.

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, è stata definita la modalità di completamento della transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l'Impiego prevedendo ai commi 793 e 797 le risorse a totale copertura delle spese per il personale addetto alle politiche e ai servizi per il lavoro proveniente dalle Amministrazioni provinciali da trasferire alle Regioni, transitando nei ruoli delle regioni o delle Agenzie regionali appositamente costituite. Con il Decreto del 5 luglio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato rivisto il contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego relativamente alla ripartizione dei fondi destinati ai contratti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 comma 794 e ai contratti a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 797, della legge 205/2017. Con l'art. 1, comma 258, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021" e le successive modifiche introdotte dal Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019 n. 26, sono state previste risorse strutturali e una tantum per il potenziamento dei centri per l'impiego. L' art. 12 della L.26/2019 oltre a rendere strutturali dal 2020 le risorse di cui alla L. 205/2017 stanziando ulteriori risorse per il rafforzamento dei CPI per l'attuazione della nuova misura del "reddito di cittadinanza" compresa la stabilizzazione delle unità di personale temporaneamente assunto in attuazione del "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro," di cui all'accordo in Conferenza unificata del 21 dicembre 2017.

Il DM 74/2019 assegna alle singole regioni, sulla base dei criteri di riparto previsti dall'Intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni del 17.04.2019 in primo luogo le risorse per il rafforzamento degli organici impegnati nell'erogazione dei servizi e delle politiche del lavoro e nello specifico:

- le risorse previste dal 3° capoverso del c. 258 della L.145/2018 utili all'assunzione dal 2019 di fino a 4000 unità di personale con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;



- le risorse previste dal c. 3bis dell'articolo 12 della L. 26/2019 utili all'assunzione di fino a 3000 unità di personale dal 2020 e di ulteriori 3.000 dal 2021 per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza, oltre alle risorse per la stabilizzazione del personale assunto in attuazione delle convenzioni a valere sul POC SPAO e sul PON Inclusione di cui all'accordo in conferenza unificata del 21.12.2017. Anche in questo caso è stato istituito un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo DM 74/2019 (art 2 c 1 let a) sono state ripartite alle regioni anche le risorse previste al primo capoverso del c. 258 della L. 145/2018 così come modificato dalla L. 26/2019 utili anche ai fini del "potenziamento anche infrastrutturale dei CPI".


Le risorse una tantum di cui alla L. 145/2018, art. 1, c. 258: 1 capov., come ripartito alle regioni dal DM 74 del 28.06.2019 art 2 c 1 let a, destinate all'Umbria ammontano complessivamente ad € 9.760.883,44, che verranno utilizzate secondo le previsioni del piano di attuazione di cui alla DGR 1311/2019 così come integrata dalla DGR 715/2020. Sono destinate ad ARPAL inoltre € 775.167,79 di cui all'art. 12, c. 3 let b della L. 26/2019 (comma 1, art 2 del DM 74 del 28.06.2019) destinate ad attività connesse con il reddito di cittadinanza.

Vengono poi destinate ad ARPAL le risorse stanziare dal DM 74/2019 per il potenziamento degli organici dei CPI per la Regione Umbria consentono la copertura della spesa per l'assunzione di personale:

- quanto ad euro € 1.796.631,32 annui di cui alla L. 145/2018, art. 1, c. 258: 3 capov. (let c, comma 1, art 2 del DM 74 del 28.06.2019) che consentono l'assunzione fino a 45 unità quale quota delle 4.000 assunzioni previste a livello nazionale;
- quanto ad euro 1.328.859,06 per il 2020 e euro 3.376.370,65 dal 2021 di cui alla L. 26/2019, art. 12, c. 3bis (let d, comma 1, art 2 del DM 74 del 28.06.2019) per l'assunzione di fino a 33 unità a decorrere dal 2020 (quota dei 3.000 nazionali) e di ulteriori fino a 33 unità a decorrere dal 2021 (quota dei 3.000 nazionali) – che andranno a sostituire i navigatori di ANPAL /ANPAL Servizi che opereranno presso i CPI dietro apposita convenzione con le Regioni per assistenza tecnica - e la stabilizzazione delle 18 unità oggetto del "Piano di rafforzamento" di cui all'accordo del 21 dicembre 2017.

Annualmente ARPAL Umbria dal 2021 pertanto disporrà di trasferimenti nazionali per il personale e i connessi oneri di funzionamento pari ad euro 12.925.820,48 quale somma di:

- euro 7.752.818,51 complessivamente previsti quale quota dei commi 794 e 797 della L. 205/2017 per il costo del personale addetto alle politiche e ai servizi per il lavoro proveniente dalle Amministrazioni provinciali trasferito ad ARPAL ed i relativi oneri di funzionamento che ai sensi del comma 8 bis dell'art. 12 della L. 26/2019 a decorrere dall'anno 2020 vengono rese strutturali mediante la previsione apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;



- euro 5.173.001,97 per il potenziamento del personale in attuazione del piano straordinario anch'essi resi strutturali a valere sull'analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 8 bis dell'art. 12 della L 26/2019 (euro 1.796.631,32 a decorrere dal 2020) e ai sensi del comma 3 bis (euro 3.376.370,65 a decorrere dal 2021).

A seguito di questi ulteriori finanziamenti l'art. 48 c. 1 let. a) della LR 1/2018 viene modificato prevedendo, senza riportare l'elenco di tutte le norme che li prevedono, che la Regione trasferisca ad ARPAL Umbria le risorse finanziarie provenienti dai trasferimenti statali destinate al personale, al funzionamento e al rafforzamento dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.


A tali risorse si sommano quelle previste dalla lettera b) del c. 1 ossia il trasferimento ad ARPAL Umbria delle risorse a carico del bilancio regionale per la copertura delle spese relative alle strutture organizzative e al personale regionale, dirigenziale e di comparto, impiegato nei servizi "Programmazione delle politiche del lavoro" e "Apprendimenti" trasferito ad ARPAL ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 49, comma 3.

Detto trasferimento avviene sulla base del costo del personale trasferito giusta DGR 713/2018. Nel bilancio regionale di previsione è previsto in tal senso un trasferimento annuale ad ARPAL Umbria pari ad euro 2.319.176. Con l'emendamento viene specificato che dette risorse servono alla copertura dei costi del personale trasferito e anche alla copertura degli oneri di funzionamento delle strutture regionali trasferite. Tenuto conto che alcune unità di cui all'allegato D della DGR 713/2018 sono in quiescenza ed altre sono in procinto di esserlo, la modifica normativa riduce la capacità assunzionale di ARPAL per la copertura di detta turnazione generazionale nei limiti dei costi di funzionamento connessi alle materie programmazione delle politiche del lavoro e formazione professionale e autorizza ARPAL ad utilizzare dette risorse anche alla copertura di tali oneri, senza la necessità di prevedere per il bilancio regionale un incremento delle risorse da trasferire, fatto salvo gli incrementi a copertura di quanto previsto dal CCNL di riferimento calcolati sul personale trasferito giusta DGR 713/2018 - come è avvenuto nel 2020 (2.524.460 a copertura anche degli arretrati previsti rispetto ai 2.297.000 del 2019) e dal 2021 - e a copertura dei costi connessi ad eventuali ulteriori trasferimenti di personale delle strutture della Giunta Regionale ad ARPAL Umbria operata ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della LR 1/2018.

Si riporta di seguito la relazione tecnico-finanziaria ai singoli articoli del DDL.

#### **Articolo 1**

Al comma 1 lettera e) dell'articolo 5 viene specificato che le agenzie per il lavoro sono quelle autorizzate ai sensi della normativa nazionale di riferimento (artt. 4-6 del D.Lgs. 276/2003) o ai sensi dell'art. 11 bis della LR 1/2018, articolo introdotto dalla presente norma.



La modifica della disposizione è di natura ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2018, le parole: "e i patronati" sono sostituite dalle seguenti: ", i patronati" e dopo le parole: "nazionale e regionale" sono aggiunte le seguenti parole: "e le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità".

Nella composizione della rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro, appare necessario ricomprendere anche le Associazioni più rappresentative che tutelano i diritti delle persone con disabilità, per garantire una interlocuzione costante e mettere in campo strumenti adeguati, nella stessa rete regionale, al fine di assicurare la più efficace azione possibile per l'inclusione attiva delle persone disabili nel mercato del lavoro. Il presente emendamento è di carattere puramente ordinamentale e non comporta pertanto maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

## **Articolo 2**

Al primo comma dell'articolo 7 viene specificato che la regione si dota di una programmazione sulle politiche del lavoro che è triennale e contiene gli obiettivi annuali che costituiscono le linee di indirizzo per la programmazione delle attività dell'ARPAL Umbria, il cui piano annuale di attività viene approvato dalla Giunta regionale.

La modifica di natura ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2018 prevede che la Giunta regionale trasmette la programmazione di cui al comma 1 all'Assemblea legislativa ai fini dell'approvazione.


La modifica ha natura ordinamentale e non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

## **Articolo 3**

Viene modificata la rubrica dell'articolo 10 in Osservatorio regionale sul mercato del lavoro in luogo del precedente sistema di Sistema regionale di analisi, monitoraggio e valutazione, in quanto oltre alle funzioni analisi, monitoraggio e valutazione si prevede l'attività di ascolto e raccordo con il territorio e gli stakeholder propria dell'osservatorio.

Viene specificato che la regione implementa l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro per il tramite di ARPAL Umbria per dotarsi di un sistema regionale di analisi del mercato del lavoro e dei fabbisogni formativi e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, monitoraggio e valutazione delle politiche attuate e che prevede la partecipazione delle parti sociali e di rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità.

L'osservatorio regionale si raccorda con l'osservatorio nazionale di cui all'articolo 99 del DL 34/2020 così come convertito in legge con legge di



conversione n. 77/2020 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio nazionale realizza i seguenti obiettivi:

- a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
- b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
- c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
- d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
- e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate.


Al comma 3 dell'articolo 99 del DI 34/2020 si prevede che l'Osservatorio promuova la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'osservatorio utilizza per le proprie analisi anche i dati forniti dagli organismi accreditati per la formazione da quelli accreditati per i servizi al lavoro e dai soggetti autorizzati dalla regione per le attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale di cui all'art. 4 c. 1 lett. c), d) ed e) del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le modifiche e le integrazioni apportate di natura ordinamentale e procedurale non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Con il comma 6 si intende rafforzare uno stretto raccordo con tutti i soggetti della rete ed in particolare con gli enti di formazione e le APL assicurando la sinergia necessaria allo sviluppo economico e sociale del territorio regionale attraverso la programmazione e progettazione di interventi di orientamento. Le modifiche e le integrazioni apportate di natura ordinamentale e procedurale non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

#### **Articolo 4**

Viene introdotto all'articolo 11 il comma 3 bis con il quale, alla luce di quanto previsto all'art. 12 del D.Lgs. 150/2015, si garantisce il raccordo tra i regimi di accreditamento e di autorizzazione di cui agli artt. 4, 5 e 6 del DLgs 276/2003, prevedendo una semplificazione nel caso la richiesta di accreditamento provenga da soggetti in possesso dell'autorizzazione per i servizi di cui all'art 4 del D.Lgs. 276/2003. La stessa semplificazione, in attuazione del medesimo articolo del D.Lgs. 150/2015 e di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del DM 11 gennaio 2018 n. 3, è prevista per gli organismi accreditati per i servizi al lavoro in altre realtà regionali e per quelli accreditati per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 12 della LR 1/2018.



La disposizione introdotta di natura procedurale e ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 5**

Viene aggiunto l'art. 11bis che introduce l'istituto dell'autorizzazione regionale per lo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale nell'ambito del territorio regionale, ai sensi del c. 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 276/2003.

A tal riguardo, a risposta ad apposito interpello formulato da ARPAL con nota prot. 0002162-2020 del 20/01/2020, ANPAL con nota 2067 del 07.02.2020 ha precisato – anche per conto del MLPS - che la Regione può disciplinare – come già effettuato da altre Regioni ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 – il proprio regime autorizzatorio per lo svolgimento nello specifico ambito territoriale delle attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale. La nota inoltre specifica che non è previsto un automatismo tra autorizzazione ex lege e accreditamento regionale ma resta fermo che la disciplina regionale di riferimento relativa al regime di accreditamento può prevedere per il soggetto richiedente anche il requisito della preventiva iscrizione alla subsezione III.1 di Albo informatico.


L'art. 11 bis prevede per l'autorizzazione regionale i requisiti richiesti dalla normativa nazionale di riferimento di cui all'art 5 c. 1 e c. 4 lett a) e c) del D.Lgs. 276/2003 e dal decreto ministeriale di cui al c. 5 dell'art. 4 del medesimo decreto.

La disposizione introdotta di natura ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 6**

Viene abrogato il comma 2 dell'articolo 13 della LR 1/2018 in quanto la sede legale di ARPAL – così come previsto dall'art. 15 della Lr 1/2018 modificato dall'art. 8 del presente DDL coincide con la sede centrale di ARPAL Umbria e non più con quella della Giunta Regionale; questa modifica interviene dopo circa tre anni di operatività dell'Agenzia nei quali la stessa si è avvalsa delle strutture regionali per il proprio funzionamento così come previsto all'articolo 14 c. 5 della LR 1/2018 avendo nel direttore della Giunta regionale competente nelle materie lavoro e formazione il legale rappresentante. La sede centrale dell'Agenzia diviene anche sede legale della stessa e degli organi dell'Agenzia di cui agli articoli 17 e seguenti.

Dalla disposizione in oggetto non derivano nuovi oneri finanziari a carico dell'Agenzia alla luce di quanto già previsto al comma 7 dell'articolo 14, non modificato dal presente disegno di legge, in base al quale la Giunta regionale mette a disposizione dell'ARPAL Umbria, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, beni mobili e immobili attraverso contratti di comodato d'uso gratuito, nonché mediante la stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni locali. Le varie sedi operative ad oggi esistenti di ARPAL Umbria sono presso i locali messi a disposizione dalla Regione nonché, relativamente alla funzione centri per l'impiego, presso quelle dei Comuni




obbligati ai sensi dell'art. 3 della L. 56/87. Una delle sedi operative site in Perugia diverrà anche la sede legale dell'Agenzia. Dalla modifica della disposizione in esame non derivano, pertanto, nuovi oneri finanziari a carico della finanza regionale.

### **Articolo 7**

L'articolo 7 modifica e integra l'articolo 14 della l.r. 1/2018. Ai commi 1 e 2 viene specificato che ARPAL Umbria per conto della Regione ha il compito di presidiare la rete regionale dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 5 della LR 1/2018 e garantirne il raccordo con le reti dell'apprendimento di cui all'articolo 6. Ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 10 viene inoltre specificato che ARPAL Umbria svolge funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro. Il comma 3 contiene alcune disposizioni che intendono rafforzare sul piano operativo e gestionale il ruolo di ARPAL nell'adottare funzioni di monitoraggio affinché venga costantemente monitorata l'attività del privato in funzione del soddisfacimento dell'interesse generale. Inoltre, si consente ad ARPAL di assumere tutte le iniziative necessarie al fine di mettere in condizione il Centro di Formazione Professionale di Terni, in quanto unico centro di formazione a gestione interamente pubblica della Regione, di svolgere un ruolo centrale nel sistema della formazione. Questo ruolo non si limita a convenzioni con i soggetti formatori, ma permette al Centro di continuare a svolgere un servizio di raccordo fra la domanda e l'offerta di lavoro che può rappresentare un volano di sviluppo dell'intero territorio regionale. La norma è di carattere ordinamentale e non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Al comma 4 viene previsto che il piano delle attività di ARPAL Umbria sia predisposto, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione di ARPAL e non entro il 31 dicembre, come precedentemente previsto, al fine di disporre di un quadro finanziario certo.

Al comma 5 dell'articolo 7 viene prevista l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 14 che prevedevano l'avvalimento delle strutture regionali per l'espletamento delle funzioni amministrative trasversali dell'Agenzia. La molteplicità e la complessità delle materie attribuite all'Agenzia dalla LR 1/2018 ha, infatti, reso difficoltoso l'avvalimento rallentando da un lato le attività di ARPAL e dall'altro oberando le strutture della giunta regionale coinvolte. Da qui la necessità di prevedere una piena autonomia dell'Agenzia, tenuto conto anche delle risorse umane e finanziarie previste dal Piano nazionale straordinario di potenziamento di cui all'articolo 12 della L. 26/2019 destinate alla Regione e nello specifico all'Agenzia a cui la LR 1/2018 attribuisce i compiti in materia di servizi per il lavoro. I commi 5 e 6 dell'art. 14 della LR 1/2018, abrogati con la disposizione in esame, prevedono che ARPAL si avvalga, per lo svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi finanziari e di bilancio, alla gestione del personale, al provveditorato, agli appalti, ai servizi informatici e alla gestione dei beni mobili ed immobili, degli uffici e dei servizi regionali, nonché delle strumentazioni in uso alla Giunta regionale e messi a disposizione dalla




medesima. A seguito di questa modifica, l'avvalimento non è più la modalità ordinaria di esercizio delle funzioni trasversali di ARPAL Umbria ma diviene una possibilità eventualmente regolata da una convenzione ai sensi della L. 241/1990. Al successivo articolo 22 al quale si rinvia, viene, comunque, previsto, per il periodo transitorio fino alla completa attuazione del rafforzamento previsto dal Piano straordinario di potenziamento di cui all'art. 12 della L. 26/2019 approvato con DM 74/2019, che la Regione continui ad esercitare le attività in favore di ARPAL Umbria già disciplinate all'art. 14 c. 5 della LR 1/2018, abrogato dalla presente norma, ossia fino a quando grazie al completamento delle assunzioni, in attuazione del citato piano, l'Agenzia potrà disporre delle professionalità necessarie per lo svolgimento in proprio delle attività trasversali.

Dall'attuazione della modifica apportata all'articolo 14, con la soppressione dei commi 5 e 6, derivano nuovi oneri finanziari a carico del Bilancio dell'ARPAL relativi alle spese di funzionamento connesse alle funzioni che fino ad oggi venivano assicurate dalle strutture regionali.

La copertura di tali oneri, per la parte afferente le politiche e servizi per il lavoro, è assicurata dai trasferimenti nazionali di cui alle norme richiamate in premessa (comma 807 dell'art. 1 della L. 205/2017). Invece, per le funzioni attribuite dalla Regione in materia di formazione professionale, gli oneri di funzionamento, relativi al Personale trasferito di cui all'articolo 49, comma 3, trovano copertura nel trasferimento annuale della Regione previsto all'articolo 24, comma 2, lettera a) come modificato con l'articolo 15 del presente disegno di legge, oneri che possono essere complessivamente stimati in circa 210.000. La quantificazione è stata effettuata stimando in euro 5.000 il costo di funzionamento medio per persona che svolge la funzione, prendendo a riferimento la medesima cifra utilizzata per le stime effettuate a livello nazionale ai fini dei trasferimenti di cui al comma 807 dell'art. 1 della L. 205/2017. Prendendo a riferimento il numero dei dipendenti trasferiti dalla Regione, a sensi della DGR 713/2018, in forza al 01.01.2021, (pari a n. 42 dipendenti) si quantifica un costo complessivo annuo di funzionamento connesso alla funzione formazione pari ad euro 210.000.

Considerato che il trasferimento annuale regionale avviene sulla base del costo del personale trasferito nel 2018, con l'istituzione dell'Agenzia, giusta DGR 713/2018, nel bilancio regionale di previsione è previsto un trasferimento annuale ad ARPAL Umbria pari ad euro 2.319.176 che corrisponde alla spesa relativa a n. 50 unità di Personale del comparto (20 unità di categoria D, 19 unità di categoria C e 11 di categoria B) e n. 1 unità dirigenziale.

Rilevato che n. 9 unità del Personale trasferito ai sensi della DGR 713/2018 sono in quiescenza al 31/01/2021 ed altre lo saranno nel corso dell'anno 2021, la modifica normativa introdotta agli articoli 24 e 48 sopra richiamata, riduce la capacità assunzionale di ARPAL per la copertura di detta turnazione generazionale del personale trasferito dalla Regione e addetto alla programmazione delle politiche del lavoro e formazione professionale nei limiti dei costi di funzionamento connessi alla materia formazione professionale e autorizza ARPAL ad utilizzare dette risorse anche alla copertura delle spese di



funzionamento, senza la necessità di prevedere maggiori oneri sia per il Bilancio dell'Agenzia sia per il bilancio regionale, fatto salvo gli incrementi a copertura di quanto previsto dal CCNL di riferimento calcolati sul personale trasferito giusta DGR 713/2018 - come è avvenuto nel 2020 (2.524.460 a copertura anche degli arretrati previsti rispetto ai 2.297.000 del 2019) e dal 2021 - e a copertura dei costi connessi ad eventuali ulteriori trasferimenti di personale delle strutture della Giunta Regionale ad ARPAL Umbria che dovessero essere operati ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della LR 1/2018.

Il controllo e monitoraggio dell'andamento tendenziale della spesa a carico del bilancio regionale sono assicurati dalla previsione di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d) come modificata dall'articolo 14, comma 2 del presente Disegno di legge, che attribuisce alla competenza della Giunta regionale l'approvazione della dotazione organica dell'Agenzia e del piano triennale dei fabbisogni del personale di cui all'articolo 22.

I nuovi oneri derivanti dalle modifiche apportate all'articolo 14 in esame, connessi alla materia formazione professionale non rientranti nei trasferimenti nazionali, trovano copertura, pertanto, nelle risorse già disponibili nel bilancio regionale 2021-2023 alla Missione 15, Programma 01, Titolo 1 (capitolo 02800\_S).

### **Articolo 8**

Al comma 1, viene modificato il comma 1 dell'art. 15 della LR 1/2018 prevedendo che la sede centrale di ARPAL Umbria sia sita in Perugia e sia anche la sede legale dell'Agenzia.

La modifica al comma 2 è tecnica precisando che l'articolazione organizzativa oggetto dell'approvazione da parte della Giunta regionale è riferita alle strutture dirigenziali.

L'eliminazione della restante parte del comma 2 è operata in quanto disciplinata al successivo articolo 16.


La disposizione in oggetto di natura ordinamentale non produce oneri finanziari.

### **Articolo 9**

Viene modificato l'art. 16 della LR 1/2018 ed in particolare la modifica apportata al comma 1 discende dall'autonomia attribuita all'Agenzia dalle modifiche apportate all'articolo 13 e 15, e la possibilità di ARPAL di articolarsi in più sedi anche territoriali secondo le sue necessità fermo restando che, così come previsto dall'articolo 15 c. 2, l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali è oggetto di approvazione della Giunta Regionale.

L'articolazione territoriale continuerà ad avvalersi delle sedi della Regione già oggi messe a disposizione e di quelle messe a disposizione da parte dei Comuni ovvero altre sedi individuate nell'ambito dell'attuazione del Piano di potenziamento di cui all'art. 12 della L. 26/2019.

Viene poi specificato che la gestione dei centri per l'impiego è attribuita ad ARPAL Umbria dall'articolo 14 della LR 1/2018.



Al comma 4 dell'articolo 9 viene inserito il comma 3 bis all'articolo 16 della legge nel quale si prevede che Arpal Umbria può avvalersi di convenzioni con gli organismi accreditati per i servizi al lavoro ai sensi dell'art.11 della LR 1/2018 al fine di affiancare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi previsti dal comma 2 dell'art. 16 stesso. Tali convenzioni devono tener conto degli elementi e dei contenuti definiti dalla Giunta Regionale e devono rispettare quanto previsto dall'Articolo 18 del D.Lgs. 150/2015 e dal comma 4 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo che prevede che l'eventuale ricorso alla sussidiarietà sia previsto nella Convenzione con il Ministero del lavoro di cui al comma 1 del medesimo articolo.


Il comma 3 ter prevede che al fine dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati possono altresì essere stipulate da ARPAL Umbria convenzioni con le agenzie di somministrazione accreditate in Umbria ai sensi dell'art. 11, in attuazione dell' art. 13 del D.Lgs. 276/2003. L'Art. 13. "Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato" prevede che al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di welfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:

- a) operare solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
- b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

Il lavoratore decade dai trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione in caso di rifiuto ad essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, a corsi di formazione o non accetti offerte di lavoro congrue.

Tale attività trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento . Le regioni, i centri per l'impiego possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Gli schemi di dette convenzioni sono definiti dalla Giunta regionale che previo confronto con le parti sociali individua anche le caratteristiche dei lavoratori.



Le modifiche e integrazioni previste all'articolo 9 del presente Disegno di legge, di natura ordinamentale e procedurale, non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

### **Articoli 10, 11 e 12**

Viene riscritto l'art. 17 e vengono ridefiniti gli organi di ARPAL Umbria.


La modifica si rende necessaria a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 13 c.2 e 14 c.5 e 15 c.1 volte a dare autonomia all'agenzia. Ciò fa sì che la rappresentanza legale non possa più essere in capo al Direttore della Giunta regionale competente in materia di lavoro e formazione ma debba essere individuato un diverso organo.

La molteplicità e la complessità delle materie attribuite all'Agenzia dalla LR. 1/2018 la rende diversa dalle altre agenzie create nelle varie regioni. Nel panorama nazionale, infatti, ARPAL Umbria è l'unica agenzia che si occupa sia di servizi per il lavoro, sia di politiche attive sia di formazione professionale e del sistema della certificazione delle competenze, nonché del supporto alla Giunta nella normativa e nella programmazione delle politiche del lavoro. Inoltre, come da articolo 14 comma 4, la Giunta regionale ha già attribuito all'ARPAL Umbria ulteriori compiti nell'ambito delle azioni previste dai programmi dei fondi strutturali e dai programmi operativi statali e regionali, facendosi che ARPAL sia individuata quale Organismo intermedio nel PON Iniziativa Occupazione Giovani, e - nell'ambito del Piano di rafforzamento di cui all'Accordo in conferenza del 21.12.2017 - nel PON Inclusione e nel POC SPAO, unica anche in ciò nel panorama nazionale, oltre come detto ad essere organismo intermedio nel Programma Operativo Regionale del fondo sociale europeo 2014-2020.

Tutto ciò fa sì che il ruolo che ARPAL ha in Umbria sia, per taluni versi, assimilabile, fatte le dovute differenze, in base alle competenze costituzionalmente assegnate, a quello che ANPAL riveste rispetto al MLPS.

Per tali motivi la scelta del modello organizzativo che appare più funzionale è quella che prevede la presenza della figura tecnica del Direttore e quella del Consiglio di Amministrazione e del suo presidente che ha la rappresentanza legale precedentemente in capo al Direttore regionale competente in materia di lavoro e formazione. Nello specifico:

- il Direttore che svolge in linea di massima i compiti precedentemente in capo al Coordinatore;
- il Presidente nominato per un triennio con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della legge regionale 11/95 scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nelle materie giuridico amministrative e con competenze nel campo delle politiche del lavoro che ha la rappresentanza legale e che presiede il CdA;
- il Consiglio di amministrazione composto da altri 2 membri nominati per tre anni con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi della legge regionale 11/1995 e scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nelle materie giuridico amministrative che si esprime sugli atti di rilievo dell'agenzia ed in particolare su quelli oggetto di



approvazione della Giunta regionale e che garantisce la rappresentatività dei territori della regione.


Il costo della figura del Presidente è stabilito dalla Giunta Regionale nella misura omnicomprensiva non superiore al 70% dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale come da deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del 14 novembre 2019 n. 83; per i singoli membri de CdA è prevista una indennità massima nella misura del 15% dell'indennità di cui alla Deliberazione 83/2019.

Da tale disposizione derivano nuovi oneri finanziari a carico del Bilancio dell'Agenzia relativi al compenso previsto per l'Amministratore unico e per il Direttore che trovano copertura nelle risorse già previste derivanti dal trasferimento annuale regionale di cui al precedente articolo 7.

Nello specifico il costo del vertice tecnico e di quello di indirizzo politico si prevede ammonti ad un massimo di 243.940,03 euro, includendo anche la quota massima a risultato del vertice tecnico, come meglio specificato nella sottostante tabella.

<b>figure apicali di ARPAL e relativo costo</b>	<b>Costo massimo ARPAL</b>	<b>Parte del costo coperto con trasferimenti regionali</b>	<b>Parte del costo coperto con trasferimenti nazionali</b>
Coordinatore	144.194,40 €	90.887,00 €	53.307,40 €
Direttore regionale	- €	- €	- €
<b>Costo Assetto attuale</b>	<b>144.194,40 €</b>	<b>90.887,00 €</b>	<b>53.307,40 €</b>
Direttore	164.740,03 €	90.887,00 €	73.853,03 €
Presidente	55.440,00 €	55.440,00 €	- €
1 membro Cda	11.880,00 €	11.880,00 €	
2 membro CdA	11.880,00 €	11.880,00 €	
<b>Costo nuovo assetto</b>	<b>243.940,03 €</b>	<b>170.087,00 €</b>	<b>73.853,03 €</b>
<b>differenza rispetto all'attuale</b>	<b>99.745,63 €</b>	<b>79.200,00 €</b>	<b>20.545,63 €</b>

Ne deriva un differenziale di costo complessivo non superiore ad un massimo di 99.745,63 euro rispetto all'attuale sostenuto. Ad oggi il costo del coordinatore (comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione) trova copertura per 90.877,00 euro sui trasferimenti regionali e per la restante parte (53.307,40 euro) sui trasferimenti nazionali di cui all'art. 1 c 807 dell'art. 1 della L 205/2017 (che includono i costi di funzionamento). Imputando il costo addizionale di direzione (anche esso comprensivo di tutti gli oneri a carico della amministrazione), rispetto a quello del coordinamento, sui trasferimenti nazionali al fine di riequilibrare la ripartizione dei costi delle funzioni espletate, e, al contrario, imputando l'intero compenso previsto per l'Amministratore Unico (euro 79.200) sui trasferimenti regionali, il maggior onere complessivo derivante dalla riforma dell'Agenzia trova copertura nelle risorse finanziarie relative al



trasferimento regionale annuo previsto all'articolo 24, comma 2, lettera a) ai sensi della DGR 713/2018 e già disponibili nel bilancio regionale di previsione 2021-2023. Si evidenzia, infatti, che tale cifra nel complesso è inferiore al costo sostenuto per 3 figure professionali mentre nel complesso i pensionamenti già intervenuti dal 30.06.2018 – data di trasferimento ai sensi della DGR 713/2018 dei 51 dipendenti regionali ad ARPAL Umbria – al 31.01.2021, sono stati 9 e per i quali, come già rappresentato al precedente articolo 7, ARPAL procederà al turn over nel limite delle risorse residuali disponibili.

La disposizione in oggetto non comporta pertanto maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione in quanto il compenso degli organi dell'Agenzia trova copertura nelle risorse finanziarie, afferenti il trasferimento annuale ad ARPAL, già disponibili nel bilancio regionale 2021-2023, alla Missione 15, Programma 01, Titolo 1 (capitolo 02800\_S).


### **Articolo 13**

Viene sostituito il precedente articolo 19 che disciplinava i compiti del coordinatore, figura sostituita dal Direttore che assume a sé parte dei compiti precedentemente svolti ai sensi dell'art. 18 dal Direttore e tutti quelli del Coordinatore. L'articolo prevede che Direttore di ARPAL Umbria sia nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e che venga individuato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e che abbia elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche del lavoro e delle politiche attive proprie della LR 1/2018. Dette competenze devono essere comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), in quanto compatibili. Tale incarico ha una durata non superiore a cinque anni, è rinnovabile, ed è disciplinato con contratto di diritto privato a tempo pieno avente carattere di esclusività.

Qualora trattasi di un dirigente del settore pubblico, lo stesso deve essere collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

I contenuti del contratto di diritto privato che disciplina il rapporto del Direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali e gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ARPAL Umbria. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame si rinvia a quanto già rappresentato ai precedenti articoli 10, 11 e 12.



#### **Articolo 14**

L'emendamento all'articolo 22 c. 4 prevede che la Giunta possa prevedere procedure per la mobilità del personale oltre che dall'ARPAL alla Giunta stessa - presente nel testo precedente - anche dalla Giunta Regionale all'ARPAL Umbria.

La modifica di natura ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

#### **Articolo 15**

Vengono introdotti degli emendamenti tecnici all'articolo 23 comma 2 necessari per richiamare correttamente articoli e commi operati dal presente DDL relativi agli atti di ARPAL oggetto di approvazione della Giunta.

Le modifiche, di natura tecnica, necessarie per il corretto riferimento alle disposizioni ivi richiamate, alla luce delle modifiche apportate dal presente Disegno di legge, non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

#### **Articolo 16**

L'emendamento all'art. 24 prevede l'introduzione alla lettera a) del comma 2 relativo ai trasferimenti regionali per le spese del personale trasferito in ARPAL che detto trasferimento è destinato oltre che alla copertura delle spese del Personale anche a quella dei relativi oneri di funzionamento.


Si prevede inoltre l'introduzione di un comma nel quale si specifica che secondo le regole previste a livello nazionale, ARPAL predisponga e adotti il bilancio di previsione e il conto consuntivo. Precedentemente tali adempimenti erano presenti solo tra i compiti del coordinatore.

I nuovi oneri derivanti dalla modifica apportata all'articolo 24, comma 2, lettera a) relativi alle spese di funzionamento connessi al Personale trasferito dalla Regione per l'espletamento delle funzioni in materia di formazione professionale sono stati quantificati ai precedenti articolo 7 e 10. La modifica non comporta, pertanto, maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Articolo 17**

Viene emendato l'articolo 25 della LR 1/2018 in quanto la definizione dei destinatari dell'Assegno di ricollocazione è competenza esclusiva dello stato e sono soggetti a frequenti modifiche come avvenuto dapprima con il c. 7 dell'art 9 del DL 4/2019, che ha modificato quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2015, e da ultimo con il c. 325 dell'art 1 della L 178/2020. La Regione può prevedere servizi e politiche ulteriori a sostegno dei destinatari dell'assegno di ricollocazione al fine di aumentarne l'efficacia e prevedere strumenti regionali per altri destinatari come previsto dall'articolo 32 della LR 1/2018 così come emendato dall'articolo 22 dalla presente norma.

La modifica di natura ordinamentale e procedurale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



### **Articolo 18**

Viene stabilito che l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 in tema di messa in trasparenza validazione e certificazione delle competenze di cui al D.Lgs. 13/2013 è attribuita ad ARPAL secondo gli indirizzi della Giunta regionale, come già indicato all'art. 14 c.1 let g ter) della LR 1/2018 - che ha attribuito la titolarità della materia propria della regione ad ARPAL; in forza di tale attribuzione si specifica che la stessa ARPAL rilascia gli attestati di qualificazione per conto della Regione.

La modifica di natura procedimentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 19**

Viene eliminato il riferimento ai tirocini extracurricolari al comma 4 dell'art. 29 della LR /2018 in quanto non necessariamente l'elenco delle opportunità di tirocinio debbano confluire nel Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento (CURA), che contiene le iniziative formative, le opportunità di tirocinio extracurricolare accessibili a domanda individuale e gli interventi formativi non finanziati dalla Regione e riconosciuti dalla Regione stessa su richiesta degli organismi formativi.


Al comma 5 dell'art. 29 viene previsto che la Regione finanzia l'offerta formativa eventualmente definita e concordata nel patto di servizio tenuto conto delle competenze in possesso dell'individuo e di quanto emerge dall'analisi dei fabbisogni formativi e professionali del tessuto produttivo regionale condotta nell'ambito dell'osservatorio sul mercato del lavoro mediante il coinvolgimento delle parti sociali di cui all'art. 10 c. 1 lettera d) nonché in coerenza con le politiche regionali di sviluppo. Viene eliminato il riferimento alla condizione di disoccupazione in quanto l'offerta formativa può essere rivolta anche agli occupati tenuti alla stipula del patto di servizio di cui all'art. 22 del D.Lgs. 150/2015; inoltre la previsione del fabbisogno formativo può emergere anche successivamente alla presa in carico in base alle opportunità lavorative presenti e alle competenze del lavoratore.

La modifica di natura ordinamentale e procedurale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 20**

Viene cambiata la rubrica dell'art. 32 sostituendo la precedente "Ulteriori misure di inserimento lavorativo." con "Sistema regionale integrato di erogazione delle politiche e dei servizi per il lavoro. Il Buono Umbro per il Lavoro." in quanto in questo articolo viene prevista la modalità che la rete dei servizi per il lavoro dovrà seguire per l'erogazione dei servizi ed in particolare quelli che prevedono un finanziamento regionale con il Buono Umbro per il Lavoro (BUL).

Viene riformulata la lettera d) del comma 2 eliminando il riferimento all'assegno di ricollocazione essendo uno strumento nazionale già oggetto dell'articolo 25 e si introduce la misura di accompagnamento al lavoro e incontro tra domanda e offerta che costituiscono LEP ai sensi del DM 10.04.2018. Il bonus occupazionale viene previsto in uno specifico comma 2 ter così come la lettera



e) misure di accompagnamento alla quiescenza viene prevista al comma 2 quater assieme alle misure di autoimpiego e autoimprenditorialità, misure che possono complementare il BUL ma che non ne sono parte integrante.

Vengono introdotti i commi 2 bis e seguenti nei quali viene definito il Buono Umbro per il Lavoro che rappresenta la modalità regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed aumentare l'occupabilità dei cittadini che si rivolgono alla rete regionale dei servizi per l'impiego, offrendo loro orientamento, accompagnamento al lavoro e se necessario momenti formativi in aula o on the job (con lo strumento del tirocinio) fine di colmare il gap di competenze verso l'opportunità lavorativa individuata dall'attore della rete che lo ha preso in carico. Il Buono Umbro per il Lavoro si pone in complementarità e integrazione delle misure previste dalla normativa nazionale quale l'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del D.Lgs.

150/2015 ed è spendibile a scelta del lavoratore presso i Centri per l'impiego o presso gli organismi accreditati ai sensi dell'articolo 11 eventualmente coadiuvati dagli organismi di cui all'articolo 12 per l'erogazione delle attività formative, nelle modalità previste dalla Giunta Regionale. Il valore economico del Buono Umbro per il Lavoro viene determinato in funzione della distanza dal mercato del lavoro e del contratto di lavoro dell'assunzione in quanto il Buono Umbro per il Lavoro viene remunerato prevalentemente a risultato occupazionale. Si prevede che al fine di aumentare le possibilità occupazionali del lavoratore il Buono Umbro per il Lavoro possa essere accompagnato da incentivi all'assunzione nonché dal finanziamento dell'indennità di frequenza delle misure formative e di tirocinio e misure per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L'ultimo comma prevede inoltre l'offerta di strumenti volti all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità e di strumenti volti ad accompagnare il lavoratore all'uscita dalla fase lavorativa.


La modifica di natura ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 21**

Tale articolo modifica l'articolo 33 della l.r. 1/2018 prevedendo l'introduzione di quanto previsto dalla L.68/99 all'articolo 11 e seguenti e dal D.Lgs. 276/2003 all'art 14 in tema di inserimento lavorativo per i soggetti disabili e di quelli svantaggiati.

Viene previsto che la Regione promuove le convenzioni di cui all'articolo 11 e successivi della L. 68/99 quale strumento per favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili anche nell'ottica di prevedere servizi alle imprese obbligate da parte degli uffici competenti di ARPAL ai sensi dell'art. 6 della L.68/99. In particolare nel caso dell'art. 11, trattasi di convenzioni stipulate dal CPI con le aziende in obbligo al fine dell'inserimento lavorativo dei disabili.

Il comma 3 include i Servizi di Accompagnamento al Lavoro (SAL) nella rete di servizi pubblici che si occupano di orientamento ed inserimento lavorativo con cui la Regione definisce intese e ambiti di collaborazione. I SAL sono infatti servizi pubblici gestiti dai comuni previsti dal Piano Sociale Regionale, che da



anni operano in sinergia con i Centri per l'impiego per sostenere l'occupabilità di persone svantaggiate e segnalate dai servizi territoriali.

Viene previsto inoltre che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili mediante programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e i consorzi, ARPAL Umbria possa stipulare apposite convenzioni quadro con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni nonché con le associazioni di rappresentanza assistenza e tutela delle cooperative sociali, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del D.Lgs. 276/2003. Dette convenzioni quadro – il cui schema è deliberato dalla Giunta regionale previo confronto con le parti sociali – individuano, ai sensi del c. 2 e seguenti del D.Lgs. 276/2003, le modalità di adesione da parte delle imprese interessate, i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da coinvolgere nei programmi di inserimento, le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa, la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e nel caso in cui l'inserimento riguardi disabili i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione, nel rispetto di quant'altro previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 276/2003. La modifica di natura ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 22**

L'articolo 22 ridefinisce l'articolo 47 (Clausola valutativa) al fine di tenere conto del nuovo impianto normativo. La modifica ha natura procedimentale e non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 23**

L'articolo 23 apporta modifiche ed integrazioni all'articolo 48 (Disposizioni finanziarie). In particolare, al primo comma dell'art. 48 si elimina alla lettera a) l'esplicito riferimento all'articolo 1 comma 807 della L. 205/2017 che stanziava trasferimenti alle regioni per la funzione dei centri per l'impiego in quanto esso è stato superato dalla previsione dell'articolo 12 della L. 26/2019 che al comma 8 bis prevede l'istituzione di appositi capitoli di spesa dal 2020 sullo stato di previsione del MLPS a tal fine dedicati. Gli stessi capitoli istituiti presso il MLPS oltre alle risorse già previste dalla L. 205/2017 prevedono anche gli stanziamenti di cui al comma 258 della L. 145/2018 destinate al rafforzamento dei centri per l'impiego così come quelle ulteriori destinate al rafforzamento dei centri per l'impiego previste dal c. 3 dell'articolo 12 della L. 26/2019. Nella nuova formulazione della lettera a) si prevede che debbano essere trasferite dalla regione ad ARPAL Umbria le risorse nazionali destinate dalla normativa



vigente al personale e al funzionamento dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nonché al loro rafforzamento.


Viene inoltre modificata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 specificando che le risorse regionali trasferite ad ARPAL Umbria per la copertura delle spese relative alle strutture organizzative e al personale regionale, dirigenziale e di comparto sono destinate anche alla copertura dei relativi oneri di funzionamento connessi della materia formazione conferita ad ARPAL.

Al comma 3 viene modificato il riferimento al piano di attività ora previsto all'art. 14 comma 4 bis e non più all'articolo 19 abrogato dalla presente legge.

La modifica della lettera b) non comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto la copertura di detti oneri di funzionamento è assicurata dalle risorse già previste nel Bilancio regionale 2021-2023, alla Missione 15, Programma 01, Titolo 1 (capitolo 02800\_S) e trasferite ad ARPAL ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a). Per la quantificazione di tali oneri si rinvia a quanto già rappresentato ai precedenti articoli 7, 10, 11, 12, 13 e 16.

Si riepilogano nella seguente Tabella gli effetti finanziari delle disposizioni del presente DDL di cui agli articoli 7, 10, 11, 12, 13 e 16:

	DISPOSIZIONE	MORFOLOGIA SPESA	NATURA SPESA	NORMA DDL		ONERI FINANZIARI			SALDO DA FINANZIARE			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
ONERI	Articolo 16, comma 1	Continuati va obbligatori a	Spesa corrente	Art. 7, comma 5	Oneri di funzionamento del personale trasferito per formazione professionale	210.000,00	210.000,00	210.000,00						
				Articolo 11	Compenso Presidente a carico trasferimento regionale	55.440,00	55.440,00	55.440,00						
				Art. 12	Compenso Consiglio di amministrazione a carico trasferimento regionale	23.760,00	23.760,00	23.760,00						
				Art. 13	Compenso Direttore a carico trasferimento regionale	90.887,00	90.887,00	90.887,00						
				Art. 10, comma 1, lett. d)	Collegio dei revisori (50% del costo complessivo) a carico del trasferimento regionale	36.836,43	36.836,43	36.836,43						
				Personale trasferito dalla Regione in forza al 1.4.2021		1.902.252,57	1.902.252,57	1.902.252,57						
COPERTURA	art. 24, comma 2, lett. a) - art. 48, comma 1, lett. b)	Bilancio regionale		Trasferimento ad ARPAL	-2.319.176,00	-2.319.176,00	-2.319.176,00						Missione 15 Programma 01 Titolo 1	
<b>Saldo netto da finanziare</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						



#### **Articolo 24**

Viene previsto che gli organi già individuati ai sensi dell'art. 17 c 1 lett. a) e b) della LR 1/2018, continuano a funzionare fino alla nomina e alla piena operatività di quelli che li sostituiscono ai sensi della presente legge.

Si prevede che in via transitoria fino alla completa attuazione del rafforzamento previsto dal Piano straordinario di potenziamento di cui all'art. 12 della L 26/2019 approvato con DM 74/2019 - ossia fino a quando grazie al completamento delle assunzioni in attuazione del citato piano l'Agenzia potrà disporre delle professionalità necessarie per lo svolgimento in proprio delle attività trasversali – in continuità a quanto già previsto dall'art. 14 c. 5 della LR 1/2018 abrogato dalla presente norma, ARPAL Umbria può chiedere la collaborazione delle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento delle proprie attività di funzionamento anche mediante forme di condivisione dei relativi procedimenti al fine di assicurare l'efficienza, l'economicità ed il buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare la Regione continua ad assicurare fino al 31 dicembre 2022 il necessario supporto per le attività dell'Agenzia relative alla gestione del personale.

La modifica non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Articolo 25**

Si prevede che le modifiche apportate alla LR 1/2018 dal presente DDL entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.